

REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Treviso

COMUNE DI MONTEBELLUNA

CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL

CENTRO FRAZIONALE DI CAONADA – CUP D97B20000060009 – CIG

97392191C5

Tra i signori:

1) **Pier Antonio De Rovere**, nato a [REDACTED] domiciliato per la carica presso il municipio di Montebelluna, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Dirigente del Settore Governo e Gestione del Territorio del Comune di Montebelluna, con sede in Montebelluna (TV) Corso Mazzini, 118, Codice Fiscale 00471230268, in seguito denominato “Comune o committente”, in forza del Provvedimento del Sindaco n. 44 del 30.12.2022, conservato agli atti del Comune;

2) **Cristian Bonetto**, nato a [REDACTED] il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di titolare della ditta individuale BONETTO CRISTIAN IMPRESA EDILE, con sede in Montebelluna (TV), via Castellana 123/a, partita i.v.a. 03075390264, in seguito denominato “appaltatore”,

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 213 del 28.12.2022, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “costruzione del centro frazionale di Caonada” per un importo complessivo di € 570.000,00, di cui: € 426.000,00 per lavori soggetti a ribasso e € 8.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- con determinazione dirigenziale n. 379 del 26.5.2023, efficace, a seguito di procedura negoziata, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato alla ditta BONETTO CRISTIAN IMPRESA EDILE, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016, come derogato dall'art. 1, comma 2, del d.l. 76/2020 (poi convertito nella legge 120/2020 e ulteriormente modificato dal d.l. 77/2021, convertito nella legge 108/2021), per il prezzo di € 409.718,00 + i.v.a;
- l'appalto sarà compensato a corpo e a misura;
- non è necessario attendere il decorso del periodo dilatorio di cui all'art. 32 del d. lgs. 50/2016 in quanto la procedura di gara è stata svolta tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- è stata acquisita la comunicazione antimafia in data 24.1.2024, ai sensi del d. lgs. 159/2011;
- l'opera è finanziata in parte con fondi propri di bilancio e in parte con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale;

Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Oggetto del contratto

Il Comune di Montebelluna, a mezzo del Dirigente del 3° Settore – Infrastrutture civili – S.U.A. – S.I.C., affida all'appaltatore, che accetta senza condizione alcuna, l'esecuzione dei lavori di “costruzione del centro frazionale di Caonada”.

L'appalto si intende comprensivo di materiali, prestazioni, lavorazioni, provviste e quant'altro sia necessario per dare compiutamente eseguito tutto quanto previsto e descritto negli elaborati progettuali, tecnici e prestazionali, nel capitolato speciale d'appalto e nel presente contratto.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori secondo il progetto esecutivo approvato con

la determinazione citata in premessa, le regole dell'arte nonché in conformità all'offerta economica presentata.

Gli elaborati progettuali approvati sono depositati agli atti del Comune e si intendono accettati in ogni loro parte.

Si precisa che in caso di contrasto tra i documenti contrattuali si applicheranno, nell'ordine, le disposizioni di cui ai seguenti atti: contratto, capitolato speciale d'appalto, lettera di invito a presentare offerta, grafici di progetto.

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e accettate le norme di legge e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici e quelle in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri.

ART. 2 – Corrispettivo contrattuale

Il corrispettivo d'appalto è determinato, salva la liquidazione finale, in complessivi € 409.718,00 (quattrocentonovemilasettecentodiciotto), più IVA, di cui € 8.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Il contratto è stipulato "a corpo e a misura" ai sensi dell'art. 59, comma 5 bis del d. lgs.50/2016.

ART. 3 – Termini per l'esecuzione del contratto

La consegna dei lavori oggetto del presente contratto è già avvenuta parzialmente, in via d'urgenza, in data 12.6.2023.

L'impresa appaltatrice assume l'obbligo di installare sul luogo di intervento un cartello di cantiere sul modello che sarà indicato dal responsabile del procedimento, e sul quale dovrà apposta, comunque, la dicitura "Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale".

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è di giorni 203 (duecentotre) naturali e

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

E' ammessa la sospensione, anche parziale, dei lavori ordinata dal Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi e nei casi previsti all'art. 107 del DLgs. 50/2016. Salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato per l'esecuzione dei lavori. Il Comune potrà concedere proroghe del termine per l'esecuzione dei lavori esclusivamente per cause non imputabili all'appaltatore, previa richiesta motivata da presentarsi con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, tenendo conto che il responsabile del procedimento risponde in merito all'istanza entro trenta giorni dal suo ricevimento, sentito il direttore dei lavori.

ART. 4 – Penalità

Ai sensi dell'art. 113 bis, comma 2, del d. lgs.50/2016, nel caso di mancato rispetto del termine per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori sarà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo del contratto, nella misura massima del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale.

ART. 5 – Pagamenti

L'appaltatore ha diritto all'anticipazione pari al 20% dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, certificata dal Direttore dei lavori. Il pagamento è subordinato alla presentazione, da parte dell'appaltatore, della garanzia fideiussoria o bancaria di importo pari all'importo dell'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo di tempo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il crono programma dei lavori.

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, mediante emissione di certificati di pagamento, al netto del ribasso d'asta e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, ogni qual volta il suo credito –al netto dei certificati precedenti- raggiunga la somma di € 100.000,00 (centomila/00).

I pagamenti in acconto e a saldo dei lavori saranno intestati all'appaltatore e saranno effettuati dal Comune accreditando le somme sui c/c indicati ai sensi del successivo articolo. I pagamenti sono subordinati all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dagli Enti competenti.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a € 5.000,00 (cinquemila), iva compresa, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, effettuerà la verifica prevista dall'art. 4 del D.M. n. 40 del 18.1.2008, salvo eventuali sospensioni disposte per legge. Nel caso dalla verifica emerga la presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00), il Comune non provvederà al pagamento delle somme dovute all'appaltatore fino alla concorrenza dell'ammontare del debito riscontrato, per il lasso temporale previsto dall'art. 4 del citato D.M. Decorso il suddetto termine senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, l'ordine di versamento di somme, il Comune procederà al pagamento.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del d. lgs. 50/2016, pari all'importo della predetta rata di saldo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio. Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato entro i 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva e dell'attestazione di congruità della manodopera, ai sensi dell'art. 8, comma 10 bis, del d.l. 76/2020,

convertito nella legge 120/2020.

Ai fini della corresponsione di eventuali interessi per ritardato pagamento si precisa che non si terrà conto del tempo intercorrente tra la richiesta di somministrazione della somma all'istituto mutuante e la data di accredito della somma stessa presso la tesoreria comunale.

ART. 6 – Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 29 del d.l. 4/2022, convertito nella legge n. 25/2022, sarà applicata la revisione dei prezzi secondo quanto stabilito dall'art. 106, comma 1, lettera a), del d. lgs. 50/2016 e successive modifiche e deroghe, nonché dall'art. 33 del capitolato speciale d'appalto. Si richiama anche l'art. 26, comma 6-ter del d.l. 50/2022, convertito nella legge n. 91/2022

ART. 7 – Modalità di quantificazione dei lavori

Per le opere a misura, ciascuna rata del prezzo d'appalto sarà determinata ricavando dal registro di contabilità l'effettiva quantità di ogni lavorazione eseguita a cui verrà applicato il corrispondente prezzo unitario. La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata applicando all'importo delle opere a corpo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate, di ciascuna delle quali andrà contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. Gli oneri per la sicurezza saranno contabilizzati in misura proporzionale allo stato di avanzamento. Gli stati di avanzamento terranno conto dei criteri previsti dal Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 8 – Variazioni al progetto e al corrispettivo

Nessuna variazione o addizione ai lavori oggetto del contratto può essere introdotta dall'appaltatore se non disposta per iscritto dal direttore dei lavori e preventivamente

approvata del Comune committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 106 del d. lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a), il Comune si riserva di affidare direttamente all'appaltatore ulteriori lavori di finitura, lavori finalizzati a risolvere aspetti di dettaglio che non incidono sulla funzionalità e sulla natura dell'opera, lavori di miglioria, nel limite delle economie di gara derivanti dall'aggiudicazione dell'appalto. Tali lavori saranno soggetti allo stesso ribasso di aggiudicazione originariamente offerto dall'appaltatore.

ART. 9 – Controlli

Il Comune appaltante effettuerà i controlli inerenti al corretto adempimento del presente contratto tramite il direttore dei lavori, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e il responsabile del procedimento, i quali potranno adottare i provvedimenti e le misure previste dalle norme vigenti ai fini della corretta esecuzione dei lavori. Tali controlli non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo al Comune. In ogni caso sono fatti salvi i controlli eventualmente effettuati dal collaudatore nominato in corso d'opera (se nominato).

ART. 10 – Tracciabilità della spesa

L'appaltatore assume tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari" della legge 136 del 13.08.2010 e successive modifiche, che dichiara di conoscere, fra i quali quello di utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche in via non esclusiva; quello di utilizzare quale strumento di pagamento il bonifico bancario o postale o altro mezzo di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; quello di riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna

transazione, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), nonché l'obbligo di inserire nei contratti con subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola con cui ciascuno assume gli obblighi di tracciabilità. Il pagamento avverrà su uno o più dei conti correnti "dedicati", indicati nella nota dell'appaltatore, acquisita al prot.49783 del 5.10.2022, agli atti del Comune.

Nel caso di cessione del credito relativo all'appalto di cui al presente contratto, fermo quanto previsto dall'art. 106 del Dlgs. 50/2016, è fatto obbligo anche al cessionario di indicare il CIG e il CUP dell'opera e di anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.

Il sig. Cristian Bonetto è la persona abilitata ad operare sui conti correnti dedicati e a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo.

ART. 11 – Collaudo dei lavori

L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità al presente contratto avverrà con l'emissione del certificato di collaudo, che ha carattere provvisorio, entro sei mesi dall'ultimazione lavori.

Il Comune si riserva la facoltà di sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso dal Direttore dei lavori entro il termine di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori stessi.

Il certificato di collaudo e il certificato di regolare esecuzione assumono carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di collaudo o di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione.

Il Comune si riserva la facoltà di prendere in consegna anticipata i lavori eseguiti, se ricorrono le condizioni di cui all'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 12 – Subappalto

L'appaltatore, qualora intenda avvalersi del subappalto dovrà presentare -con congruo anticipo rispetto all'inizio delle lavorazioni oggetto di subappalto- apposita domanda al Comune, corredata dalla documentazione attestante quanto previsto dall'art. 105 del d. lgs. 50/2016 e successive modifiche. Il subappalto sarà autorizzato se sussistono le condizioni di legge. L'appaltatore, in sede di presentazione dell'offerta, ha dichiarato di voler subappaltare tra le altre, a ditta qualificata, le lavorazioni delle categorie scorparabili OS30 e OS32, per le quali non è in possesso di attestazione di qualificazione SOA (cosiddetto subappalto necessario).

Salvo diverso accordo tra l'appaltatore e il subappaltatore, il Comune provvederà al pagamento diretto di quanto dovuto ai subappaltatori nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del d. lgs. 50/2016. Diversamente, l'appaltatore dovrà trasmettere al Comune, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, le relative fatture quietanzate con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non assolva al suddetto obbligo, il Comune sospenderà il pagamento del successivo certificato di avanzamento senza corresponsione di interessi. Il contratto di subappalto deve contenere, a pena di nullità, la clausola relativa agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il pagamento del corrispettivo è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva anche del subappaltatore.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART. 13 – Obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore si obbliga:

- a) a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
- b) ad applicare e a far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti fuori della Regione Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
- c) ad osservare, anche nei confronti dei subappaltatori, le condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;

Le parti danno atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'appaltatore, con l'attestazione della regolarità contributiva, con scadenza 7.5.2024.

ART. 14 – Cauzione e garanzia

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha presentato la cauzione definitiva di cui all'art. 103

del D.lgs. 50/2016 di € 40.971,80 a mezzo polizza fideiussoria n. 40024891000485 del 10.7.2023, rilasciata da T.U.A. assicurazioni spa, tramite l'agente di Possagno.

Ai sensi dell'articolo 103 del D.lgs. 50/2016, l'appaltatore assume la responsabilità di

danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione, con polizza n. 40024893000063 dell'11.7.2023, rilasciata da T.U.A. Assicurazioni spa, tramite l'agente di Possagno, con i massimali previsti dal Capitolato speciale d'appalto.

ART. 15 – Risoluzione del contratto

Trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso dal contratto, le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del DLgs. 50/2016. Possono, altresì, costituire causa di risoluzione di diritto del contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.

ART. 16 – Cessione dei crediti

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e nei modi del combinato disposto dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 e della Legge n. 52/1991 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia, che il relativo contratto, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, venga trasmesso, in originale o copia autenticata, al Comune prima del pagamento del certificato di pagamento.

ART. 17 – Risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che in qualunque modo trovino origine dal rapporto contrattuale che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del d. lgs. 50/2016 e successive modifiche, saranno attribuite alla competenza del Foro di Treviso. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 18 - Disposizioni finali

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.4.2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso decreto, fornito in copia all'appaltatore. Il committente si impegna a trasmettere copia del predetto decreto ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16.4.2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. Il committente, verificata l'eventuale violazione, la contesterà per iscritto all'appaltatore assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, il committente procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti.

ART. 19 – Domicilio

A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore, a mezzo del proprio legale rappresentante, con la sottoscrizione del presente atto, elegge domicilio presso la sede dell'impresa in via Castellana 123/a, o -in caso di irreperibilità- presso la sede municipale di Montebelluna. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto.

ART. 20 – Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, previsti dalla vigente normativa, sono a totale carico dell'appaltatore.

L'imposta di bollo è stata assolta dall'appaltatore.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del regolamento EU 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, l'appaltatore viene informato che i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso; le relative spese saranno a carico della parte richiedente. Le parti, previa lettura del presente atto, lo dichiarano conforme alla loro volontà e sottoscrivono nell'intero con unica firma digitale, di cui è stata accertata la validità.

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE: Pier Antonio De Rovere

L'APPALTATORE: Cristian Bonetto

mpX:\3Sett\SUA\SUA\LAVORI PUBBLICI\IN CORSO\2020 centro frazionale Caonada\atti\contratto

appalto.docx